

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLIE DIRITTI**  
*In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03*



24444/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

R.G.N. 25828/2014

Cron. 24444

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ud. 29/09/2015
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - PU
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:**  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25828-2014 proposto da:

FE , FE , nella qualità di eredi di AF , domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO, giusta procura a margine del ricorso;

2015

1537

- **ricorrenti** -

**contro**

LMC , nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore LAA

, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA EZIO 12, presso l'avvocato GIAN ETTORE  
GASSANI, rappresentata e difesa dall'avvocato  
GIOVANNI PALMIERI, giusta procura in calce al  
controricorso;

- **controricorrente** -

**contro**

DG , PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 17/2014 della CORTE D'APPELLO  
di SALERNO, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA  
ACIERNO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato COSTANTINO  
MONTESANTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIOVANNI  
PALMIERI che ha chiesto l'inammissibilità o il  
rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del  
ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta da **E** ed **EF**, figli ed eredi di **AF** avverso la pronuncia di primo grado con la quale era stato riconosciuto che **MCL** era figlia del **F**.

A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha evidenziato in ordine al motivo riguardante l'inutilizzabilità del rifiuto degli eredi **F** di sottoporsi all'esame del DNA, che le metodiche attualmente in uso nei laboratori di genetica avrebbero consentito comunque la definizione del profilo parentale e l'eventuale compatibilità dei profili genetici tra gli appellanti e la minore **AAL**.

Tale accertamento avrebbe concorso, unitamente agli altri riscontri probatori, a delineare il complessivo quadro istruttorio posto alla base dell'accertamento, in quanto avrebbe potuto condurre all'acquisizione di dati attendibili in ordine alla riconducibilità dei tre esaminandi ad un unico genitore, senza interferire sullo status filiale degli appellanti. Ne consegue, secondo la Corte d'Appello che l'ingiustificato rifiuto a sottoporsi a tale indagine può essere valorizzato come argomento di prova da esaminarsi unitamente a tutte le altre risultanze

processuali, alla esclusiva luce del suo rilievo al fine dell'accertamento giudiziale da svolgere.

Sugli altri elementi di prova acquisiti, ha osservato la Corte che la valutazione e la comparazione effettuata dal giudice di primo grado è del tutto condivisibile.

In particolare è emerso che vi era una relazione sentimentale tra MCL ed AF

anche all'epoca del concepimento della minore (periodo natalizio del 2000), come riferito da due testimoni, ritenute attendibili sia in ordine alla continuazione della relazione dopo il procedimento penale intervenuto nel 1998, sia in ordine alle modalità ed ai luoghi d'incontro.

La proposizione della domanda dopo dieci anni circa dalla nascita non è stata ritenuta un elemento idoneo ai fini dell'inverosimiglianza dell'attribuzione di paternità dal momento che tale scelta può trovare giustificazione nell'avanzata età del F e nella precarietà delle sue condizioni di salute.

Ugualmente non inverosimile la prosecuzione della relazione anche dopo il procedimento penale che ha coinvolto la coppia dal momento che le deposizioni testimoniali sono state esaurientemente esaminate in relazione al contesto socio ambientale nel quale la vicenda si è consumata.



Del tutto plausibile che l'incontro sessuale tra un settantenne e una donna più giovane abbia potuto determinare l'inizio di una gravidanza.

Non è contraddittoria la valutazione probatoria del rifiuto di sottoporsi al test richiesto e la considerazione della finalità dell'accertamento da svolgere, dovendosi al contrario ritenere correttamente incidente sulla valutazione del comportamento processuale omissivo la rilevanza dell'accertamento negato.

Le ragioni di ordine affettivo, etico ed economico addotte dalle parti non possono essere considerate preminenti rispetto al diritto azionato.

Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria decisione, in conformità al principio di libertà della prova stabilito nell'art. 269 secondo comma cod. civ. tutto il complesso degli elementi emergenti dalla svolta istruttoria ed in particolare le risultanze del procedimento penale, le dichiarazioni dei testimoni, il rifiuto degli appellanti di sottoporsi all'esame del DNA, oltre che le circostanze dell'avvenuta cremazione della salma del F .

Quest'ultima circostanza, in considerazione delle condizioni di tempo e luogo che l'hanno determinata, deve essere considerata un elemento indiziario. I consulenti

d'ufficio nel processo di primo grado hanno evidenziato di non aver potuto procedere all'esame del DNA perché il medico necroscopico non aveva osservato l'obbligo di raccogliere e conservare per un periodo minimo di dieci anni i campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per eventuali indagini per causa di giustizia come previsto dalla l. 130 del 2001. Il trasferimento della salma e la successiva tumulazione erano intervenuti l'8 aprile 2013 e la nuova estumulazione e cremazione il 10 aprile 2013, in pieno corso di giudizio. Il Tribunale ha fondatamente escluso sulla base dell' id quod plerumque accidit che i figli non fossero a conoscenza della volontà materna di procedere alla cremazione e che quest'ultima ignorasse l'esistenza della causa. La cremazione è stata avviata quando la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio era stata già formulata e a tre giorni dalle deposizioni testimoniali nelle quali era emersa l'esistenza di un rapporto sentimentale tra **MCL** ed il defunto compatibile con l'epoca del concepimento.

La deposizione del dr. **P** , nella quale è emerso che quest'ultimo su richiesta del **F** si recava a visitare e a verificare lo stato di salute della piccola **AAL**

oltre a spingerlo a pagare spese odontoiatriche, è stata correttamente valutata dal Tribunale come ulteriore indizio rilevante, tenuto conto

del rapporto di amicizia e delle garanzie di riservatezza fornite dal teste.

Non sono risultate provate le dedotte pressioni e minacce al fine di provocare gli interventi protettivi ed economici del F e, del tutto correttamente è stata esclusa la rilevanza dei mezzi di prova articolati dagli appellanti su concomitanti legami sentimentali della L nel periodo del concepimento attesa la loro genericità.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi F. Ha resistito con controricorso MCL.

Nell'unico motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente fondato il proprio giudizio sul rifiuto delle parti ricorrenti di sottoporsi all'esame ematologico e sulla circostanza della cremazione così fondando illegittimamente la propria decisione su una praesumptio de presunto.

La Corte d'Appello, nell'accurato riesame degli elementi indiziari raccolti dal giudice di primo grado e ritenuti convergenti, unitamente al rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del dna da parte degli attori, ha ripetutamente sottolineato che tale contegno processuale non è stato assunto come elemento esclusivo o preminente

del riconoscimento del rapporto di paternità contestato dai ricorrenti.

Ha, al contrario, evidenziato come esso vada considerato unitamente a numerosi altri elementi presuntivi convergenti, univoci e gravi al fine di approdare alla conclusione già accolta dal giudice di primo grado. Il predetto comportamento processuale non può, di conseguenza, essere qualificato come una presunzione desunta da una circostanza di fatto avente valore presuntivo ma come uno degli elementi di fatto incidenti sulla decisione finale, al pari delle circostanze della cremazione, della sussistenza di una relazione sentimentale e sessuale compatibile con l'epoca del concepimento e della cura della minore da parte del F, ancorchè in condizioni di tutela della riservatezza imposti dalla situazione.

La valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine a tale pluralità di elementi di prova costituisce infine profilo del tutto insindacabile da parte del giudice di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte, rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti a pagare le spese del presente procedimento in favore della parte resistente da liquidarsi in E 7000 per compensi ed E 200 per spese oltre accessori di legge.

h

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2015



Il presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)

Il giudice es

(Dr.ssa Maria Acierno)

*MA*

*Salvatore Di Palma*

Depositato in Cancelleria  
- 1 DIC 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
*Antonio Genua*

CASSAZIONE.net